

MANOVRA E MERCATI
Le semplificazioni



Il quadro
Il Consiglio dei ministri approva le nuove regole sui controlli
Confermata la seconda (e più restrittiva) versione del testo

Il sindaco unico conquista spazio

Possibile il superamento dell'organo collegiale sia per le Srl che per le Spa

Giovanni Negri
MILANO

Alla fine il sindaco unico guadagna spazio sia sul fronte delle spa sia sul versante delle srl. La versione finale del decreto legge sulle semplificazioni risulta, per quanto riguarda i controlli di legalità nelle società di capitali, la più sgradita ai professionisti e, in particolare, ai dottori commercialisti. Forse anche oltre quella molto tranciata che escludeva *tout court* il collegio dalle srl, ma evitava di toccare le società per azioni.

Nelle società per azioni, pertanto, in caso di mancata pronuncia sul punto da parte dello statuto e se sono presenti le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata previste dall'articolo 2435 bis del Codice civile le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nel registro. Toccherà poi all'assemblea provvedere alla nomina del collegio sindacale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dal quale emerge il venire meno delle condizioni per la redazione del

bilancio in forma abbreviata.

Per quanto riguarda le srl, l'intervento è sull'articolo 2477 del Codice civile con il quale viene lasciata mano libera alla società nella scelta della forma di controllo. Si scrive di un organo, ma, in assenza di una disposizione precisa da parte dello statuto quest'organo di controllo deve essere considerato costituito da un solo membro effettivo. Nella successione della norma si prevede che la figura del sindaco sia equiparata a quella del revisore, altra disposizione che sicuramente suona male alle orecchie dei controllisti che, in questi giorni, hanno più volte insistito sulla distinzione di competenze tra le due figure. Il risultato è comunque la riduzione dello spazio di agibilità per il collegio sindacale.

Ora, è difficile fare pronostici su quello che succederà. Perché il Governo ha deciso comunque di procedere mentre i segnali che arrivano dal Parlamento sono di forte tensione. Significativo è quanto successo pochi giorni fa in Senato dove, nell'ambito della conversione del decreto legge sulla giu-

stizia civile, sono state prima modificate norme di scarso spessore, ma indirizzate comunque a sostituire il sindaco al collegio, e poi, soprattutto, a mettere un'altolà a qualsiasi intervento spot in materia di diritto societario.

A questo punto, in sede di confronto parlamentare sulla conversione del decreto, anche se c'è già chi parla di fiducia, potrebbe essere anche praticabile uno scambio, nel segno del ritorno di attualità di una delega al Governo per un intervento di sistemazione organica di tutto il tema dei controlli societari.

Il Governo, a dire la verità, ci aveva anche provato e aveva presentato in commissione Giustizia al Senato un emendamento per il riordino nel segno della riduzione dei costi senza perdere in efficacia, dell'adeguamento dei controlli alla dimensione della società, del taglio della sovrapposizione tra figure con competenze analoghe. La commissione l'aveva fatta accantonare, ma adesso potrebbe essere la soluzione a tutti più gradita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cambia per Srl e Spa

Il quadro delle modifiche prima, dopo la legge di stabilità (183/2011) e il Dl semplificazioni

Ante legge 183/2011	Post legge 183/2011	Dl semplificazioni
SRL		
Possibilità di nomina facoltativa (articolo 2477, comma 1)		
Collegio sindacale facoltativo	Sindaco unico facoltativo (1)	Sindaco unico facoltativo o, su opzione, collegio sindacale facoltativo
Obbligo di nomina in dipendenza del capitale ≥ 120.000 euro (articolo 2477, comma 2)		
Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio (1)	Sindaco unico obbligatorio o, su opzione, collegio sindacale o revisore
Obbligo di nomina in dipendenza della redazione del bilancio consolidato (articolo 2477, comma 3, lettera a)		
Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio (1)	Sindaco unico obbligatorio o, su opzione, collegio sindacale o revisore
Obbligo di nomina in dipendenza del controllo di società obbligata alla revisione legale (articolo 2477, comma 3, lettera b)		
Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio (1)	Sindaco unico obbligatorio o, su opzione, collegio sindacale o revisore
Obbligo di nomina in dipendenza del superamento di due parametri: 50 dipendenti e/o ricavi 8.8 mln e/o attivo 4,4 mln (articolo 2477, comma 3, lettera c)		
Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio (1)	Sindaco unico obbligatorio o, su opzione, collegio sindacale o revisore
Ricavi e/o patrimonio ≥ 1 mln senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 2477, comma 3, lettera c		
Nessun organo di controllo	Collegio sindacale obbligatorio (arg. ex articolo 2397 del Codice civile)	Sindaco unico facoltativo o, su opzione, collegio sindacale facoltativo (ex articolo 2477, comma 1)
Funzione di revisione legale dei conti (articolo 2477, comma 5)		
Affidata al collegio sindacale salvo diversa disposizione statutaria	Affidata all'organo sindacale salvo diversa disposizione statutaria	Se non è, come sopra, nominato un revisore, occorre nominarlo a meno che lo statuto affidi (se la srl non è tenuta al bilancio consolidato) la revisione all'organo sindacale

Note: 1) In via interpretativa (da parte del Cndcec e del Cnn) era ritenuta possibile anche una nomina facoltativa dell'organo sindacale collegiale - 2) Il testo dell'articolo 2477 era silente su questo punto; ma si giungeva comunque a questo risultato interpretativo ad opera di Cndcec e di Cnn

SPA		
Spa con ricavi e/o patrimonio ≥ 1 mln e con bilancio ordinario		
Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale
Spa con ricavi e/o patrimonio ≥ 1 mln e con bilancio abbreviato		
Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o, in forza di apposita clausola statutaria, collegio sindacale
Spa con ricavi e/o patrimonio < 1 mln e con bilancio ordinario		
Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale obbligatorio o, in forza di apposita clausola statutaria, sindaco unico	Collegio sindacale
Spa con ricavi e/o patrimonio < 1 mln e con bilancio abbreviato		
Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale obbligatorio o, in forza di apposita clausola statutaria, sindaco unico	Sindaco unico obbligatorio o, in forza di apposita clausola statutaria, collegio sindacale
Funzioni di revisione legale dei conti (articolo 2409-bis)		
Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria, collegio sindacale	Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria, collegio sindacale	Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria (se la spa non è tenuta al bilancio consolidato), collegio sindacale

Marco Bellinzoso
MILANO

Ancora non ci siamo. Per i professionisti, le innovazioni introdotte dal Governo Monti sui controlli societari sono insoddisfacenti. La speranza a questo punto è che il Parlamento sappia armonizzare e correggere la disciplina tenendo conto di tutte le esigenze.

«Fattichiamo davvero a comprendere le scelte del Governo - spiega Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Nel merito, perché si tratta di modifiche che rendono la disciplina ancora più incoerente. Nel metodo, perché lo scorso mercoledì il Senato aveva mandato segnali chiarissimi in ordine al proprio dissenso rispetto a ipotesi modificative del Codice civile a colpi di decreti legge su una materia delicata come quella dei controlli societari». Per Siciliotti «si è di fronte a norme che peggiorano il quadro normativo, ancora di più rispetto a quanto già avvenuto di recente, prefigurando il passaggio a un sistema di controlli societari a geometria variabile non sulla base della dimensione della società e sulla sua conseguente rilevanza per i terzi e il sistema economico, bensì sulla base della sua mera configurazione giuridica. Dubito fortemente che tutto questo troverà la condivisione del Parlamento».

Un netto rifiuto alle novità contenute nell'articolo 35 del decreto sulle semplificazioni emanato dal Consiglio dei ministri arriva, inoltre, dall'Istituto nazionale revisori legali. Ridurre il numero dei collegi sindacali nelle Spa a favore del sindaco unico e stabilire il revisore o sindaco unico facoltativi nelle Srl rappresenta, per il presidente dell'Irl, Virgilio Baresi, «un grave errore strategico per l'intero sistema economico, proprio nel momento in cui il Governo Monti intende compiere un salto di qualità nella lotta all'evasione fiscale anche attraverso un rigore contabile preteso sia nell'ambito pubblico che in quello privato».

Secondo il presidente dell'Istituto queste semplificazioni sono «adottate per ridurre le spese delle società, anziché essere una misura produttiva», e sono «un serio pericolo alla trasparenza». Si andrebbe, di fatto, «ad appesantire l'operato del revisore unico rendendo parziale o addirittura approssimativo il monitoraggio contabile. L'organo monocratico sindacale non può in alcun modo garantire sempre quel rigore e quella completezza nella contabilità che sono alla base di una sana gestione di

tutte le società».

«Fortissima perplessità» per alcune affermazioni del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Zoppini, durante la discussione svolta mercoledì in Senato sugli emendamenti in materia di collegio sindacale presentati nell'iter di conversione in legge del decreto 212 del 2011 è stata espressa dalle sei sigle sindacali dei commercialisti (Ungdcec, Aidc, Adc, Unagrado, Anc e Unico).

In particolare, i sindacati dei commercialisti apprezzano «tutti i principali gruppi presenti in Senato che hanno sottolineato come sia assolutamente pernicioso questo stallo di interventi, a colpi di decreti legge da parte del Governo, su una materia di rilevante complessità tecnica come quella dei controlli societari». Eleonora Di Vona, presidente Ungdcec, chiede all'Esecutivo - a nome degli altri colleghi - «di non procedere ad ulteriori interventi sul Codice civile e di lasciare che sia il Parlamento, sentite le categorie interessate e il mondo accademico, ad espletare sulla materia la propria naturale e costituzionale funzione legislativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO

L'articolo 35 del decreto
1. L'articolo 2397, terzo comma, del Codice civile è sostituito dal seguente: "Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio

dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato."

2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di

controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo";
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o del revisore";
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni". (...)

Opzioni operative. La «scelta» fra piccole, medie e grandi società

Strumenti legati al tipo di bilancio

Angelo Busani

Conosciuto finalmente il testo della norma che innova il controllo delle Spa e delle Srl viene il momento di pensare alle soluzioni operative.

Nella Spa fa ingresso sulla scena il nuovo caso della società facoltizzata al bilancio abbreviato, per attribuire a tale situazione un rivoluzionario organo di controllo ad assetto monocratico (si deve trattare di un sindaco che abbia anche il titolo di revisore legale), a meno di opzione statutaria per un organo col-

legiale. A questo sindaco unico competerà pure l'attività di revisione, se lo statuto lo prevede.

In altri termini, da un lato avremo le "grandi Spa" (con obbligo del collegio sindacale) e, d'altro lato, le "piccole Spa" (vale a dire quelle che possono redigere il bilancio abbreviato) le quali hanno il sindaco unico, salvo opzione per il collegio. Quanto ai collegi in corso di vigenza, essi si manterranno in carica fino alla loro naturale scadenza; in tale occasione, potrà essere nominato un sindaco monocratico

a meno che lo statuto non richieda necessariamente un organo di controllo collegiale e a meno che non sia stato approvato un bilancio dal quale risulti che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Quanto alle Srl, alla scadenza dei collegi attualmente in carica, avremo la contrapposizione tra le "piccole Srl" senza organo di controllo (salvo nomina facoltativa), da un lato, e, dall'altro lato, le "Srl medie" (quelle cioè a bilancio "abbreviato") e le "grandi Srl" (quelle cioè a bilancio "ordinario") in queste ultime due situazioni si avrà il sindaco unico salvo opzione statutaria per quello collegiale.

Quindi, a parte qualche sporadico caso, la probabile tendenza potrebbe essere quella, al fine di risparmiare costi, di installare l'organo sindacale monocratico. Peraltro, è facilmente prevedibile che non mancherà la voce di chi rivendicherà controlli identici (cioè l'organo collegiale) tra "grandi Spa" e "grandi Srl" e cioè tra quelle società che

debbono redigere il bilancio in forma ordinaria.

Va poi rilevato che nella Srl, alla nomina del sindaco unico obbligatorio viene parificata quella di un revisore legale dei conti, quasi come se fosse indifferente nominare l'uno o l'altro, con l'evidente conseguenza che, in caso di nomina di un sindaco, costui dovrebbe probabilmente verificare anche i conti, mentre nel caso di nomina di un revisore è abbastanza implausibile pensare che questi si metta a controllare, oltre che i conti, anche i profili di legalità.

Non solo. Viene sancito anche che all'organo di controllo della Srl «si applicano le disposizioni sul collegio sindacale pre-

viste per le società per azioni». Questa espressione normativa, sostituisce il quinto comma dell'articolo 2477 del Codice civile, il quale dispone che la revisione legale dei conti nella Srl viene esercitata di default dal collegio sindacale a meno che una clausola statutaria abiliti la revisione legale effettuata dal revisore legale dei conti. Ebbene, se ne dovrebbe derivare che, per la revisione legale dei conti della Srl, devono essere applicate le norme della Spa, le quali hanno sempre enunciato il principio opposto a quello della Srl, e cioè che la revisione è fatta dal revisore, salvo che lo statuto la attribuisca al collegio sindacale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO DETTO



CLAUDIO SICILIOTTI
Presidente Cndcec

Errato il passaggio a un sistema di controlli a geometria variabile non basata sulla dimensione della società



ELEONORA DI VONA
Presidente Ungdcec

Non si può intervenire a colpi di decreti legge su una materia di rilevante complessità tecnica

A SOLI 0,50€* IN PIÙ

DIFENDI I TUOI RISPARMI.

La collana indispensabile per orientare le scelte economiche in tempo di crisi.

Il Sole 24 ORE presenta "Risparmio e investimenti in tempo di crisi": un'opera indispensabile per proteggere e pianificare il proprio futuro. Il ventesimo volume "LA RIFORMA DELLE PENSIONI" è una guida pratica che offre tutte le risposte degli esperti per comprendere il passaggio al sistema di calcolo contributivo, l'età della pensione per uomini e donne, le nuove aliquote per i lavoratori autonomi. Argomenti da conoscere per tutelare i propri interessi.

SOLO SABATO 11 FEBBRAIO LA RIFORMA DELLE PENSIONI

*Oltre al prezzo del quotidiano. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa. Opera composta da 22 uscite.

www.ilssole24ore.com